



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.P.S.S.S. Edmondo De Amicis

Sede Centrale: Via Galvani, 6 – 00153 Roma – ☎ 065750889/559 - ☎ 065759838 www.edeamicis.com

Sede Succursale: Via Cardinale Domenico Capranica, 78 - ☎ 06 6291087 - ☎ 06 6279805

Cod. Fisc. 80201090588 – Cod. Mecc. RMRI05000Q – mail: rmri05000q@istruzionee

Prot. 4900/VI.6

Roma, 07/09/2017

Contratto TEMPORANEO per la concessione del servizio di “Catering per la pausa dalla didattica” nella sede centrale dell’Istituto sita in Via Galvani, 6/8 - 00153 e nella sede succursale sita in Via Cardinal Domenico Capranica, 78 - 00168 Roma.

TRA

L’Istituto Professionale di Stato “**E. De Amicis**” con sede legale in Via Galvani, 6 - 00153 ROMA, che di seguito sarà chiamato Istituto o Committente - C.F. 80201090588, in persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof. MASSIMO QUERCIA, nato a omissisROMA il omissis, codice fiscale omissis, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto;

E

Il sig. De Vincenzo Fabio nato a omissis il 25omissis, Cod. Fiscomissis quale legale rappresentante della ditta “DE.VI. SRLS.”, con sede legale in Via omissisin omissis, c.a.p. omissis, - P.IVA omissis, iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma alla posizione n. REA omissis da ora in avanti denominata “Concessionario”,

PREMESSO CHE

- Il Dirigente Scolastico con Determina del 01/09/2017 esplicita la necessità di affidare temporaneamente il servizio di “Catering per la pausa dalla didattica” nelle due sedi dell’Istituto. Tale affidamento è temporaneo nelle more dell’espletamento del bando di gara e fino a nuova e definitiva aggiudicazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento temporaneo della concessione del servizio di "*Catering per la pausa dalla didattica*", a favore dell'IPSSS "E. De Amicis", sede centrale - Via Galvani n° 6/8 - 00153 e sede succursale - Via Cardinale Domenico Caprania, 78 - 00168 Roma ad uso del personale e degli studenti afferenti l'Istituto.

Art. 2 -Descrizione servizio

Il servizio di catering non deve comportare l'allestimento di nessuna struttura rigida permanente. La vendita avverrà dalle ore 10,40 alle ore 11,00 attraverso un banco rimovibile collocato all'interno del cortile quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, altrimenti nell'atrio dell'Istituto.

Il concessionario può accedere all'Istituto prima dell'orario imposto per la necessaria preparazione del banco di vendita.

Il concessionario dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare l'utenza e assicurare tutto quanto necessario per il regolare funzionamento del servizio.

I generi di consumo e i prezzi sono indicati nell'offerta presentata in data 06/09/2017 (all. 1) parte integrante del presente contratto, già incluso nel bando di gara.

I prodotti devono essere di ottima qualità, confezionati singolarmente e trasportati in contenitori rispondenti alle condizioni prescritte dalla legge e dalle Autorità competenti, nonché ai particolari requisiti che potranno essere richiesti dall'Istituto. La vendita di generi avariati, adulterati, mal conservati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni di legge, darà luogo alla revoca della concessione senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

Il concessionario deve garantire un servizio di eccellente qualità.

Il concessionario deve provvedere all'espletamento del servizio con personale idoneo alla somministrazione di alimenti, comunicando i nominativi e gli estremi dei documenti di identità; personale che per efficienza e civile comportamento deve essere di gradimento dell'Istituto, il quale si riserva il diritto di ottenere la sostituzione di qualunque addetto al servizio e ciò fin dall'inizio dello stesso.

Tutto il personale deve essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa. Gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro, le leggi ed i contratti di categoria vigenti, sono a carico del concessionario, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Istituto che sarà estraneo al rapporto stesso.

Il Concessionario si impegna a documentare quanto sopra allorché l'Istituto lo richieda.

Tutto il personale addetto al servizio deve indossare idonea divisa e portare un contrassegno del concessionario.

Il concessionario al termine dell'orario di vendita, si impegna a riporre i banchi utilizzati nel luogo stabilito dalle parti e a provvedere alla pulizia degli spazi antistanti il punto di vendita. Il concessionario deve provvedere all'allontanamento dei rifiuti fino ai punti di conferimento predisposti dal servizio di raccolta del Comune.

Il Concessionario è tenuto a comunicare il proprio responsabile del servizio al quale dovranno rapportarsi gli uffici dell'Istituto per la gestione dell'appalto, dichiarando al Committente tutti i recapiti, anche telefonici, presso i quali raggiungere detto responsabile.

Il Concessionario è tenuto al rilascio dello scontrino fiscale.

Art. 4 -Durata della concessione

La concessione ha durata temporanea fino a nuova e definitiva aggiudicazione in seguito ad espletamento della procedura del bando di gara.

Art. 5 -Orario di apertura e chiusura

Il servizio dovrà essere erogato dalle ore 10,40 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì.

L'Istituto si riserva la facoltà, di chiedere, con congruo preavviso, che il servizio venga assicurato in occasione di particolari manifestazioni anche in giorni festivi ed oltre gli orari innanzi previsti.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere che il servizio venga assicurato anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche ordinarie oltre che in periodi nei quali sono previsti esami.

L'Istituto si impegna a comunicare con considerevole anticipo, se possibile, eventuali chiusure straordinarie.

Art. 6 -Continuità nel servizio

Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente disciplinare senza interruzione per qualsiasi circostanza.

Art. 7-Controllo del servizio

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare nonché della qualità dei prodotti posti in vendita saranno valutati da un apposita Commissione nominata dal D.S. a suo insindacabile giudizio. Tale Commissione, dopo aver verificato la fondatezza di eventuali reclami o, l'inadempimento di eventuali obblighi da parte del concessionario, provvederà a comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico le relative contestazioni, per i successivi provvedimenti da adottare.

Art. 8-Decadenza della concessione

Qualora si verificano i seguenti casi:

- violazioni di disposizioni di cui agli artt. 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, e 16 del presente disciplinare;
- compimento da parte del concessionario o dei suoi collaboratori di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio;
- fallimento del concessionario;
- qualora durante il suo corso l'Autorità competente non ritenga di confermare le autorizzazioni ovvero provveda al ritiro delle stesse;
- applicazione di 3 penalità commesse per la medesima violazione;

l'Istituto procederà ad effettuare al concessionario le relative contestazioni mediante comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dalla stessa, se il concessionario persiste nell'inadempienza, senza fornire plausibile giustificazione, l' Istituto si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza con efficacia immediata.

Art. 9 – Copertura assicurativa minima

La ditta deve provvedere alla copertura assicurativa a garanzia di eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio, all'Istituto ed a terzi, per danni a persone e a cose. Nelle condizioni normative della polizza deve essere inserita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Istituto e dei suoi dipendenti ed operatività della garanzia per i danni a cose di terzi, quindi anche dell'Istituto, in seguito ad incendio.

A tal fine sono considerati terzi anche il personale e gli studenti afferenti all'Istituto.

Art. 10 – Proibizioni diverse

Il concessionario si obbliga a impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso scolastico.

E' vietata la vendita di alcolici.

Negli spazi assegnati e adibiti al servizio e nelle relative vicinanze è vietato l'ingresso a persone estranee all'Istituto fatta eccezione per i partecipanti a corsi o ad altre attività organizzate dall'Istituto medesimo.

Art. 11 -Estensione della concessione

Il concessionario si obbliga a fornire il servizio anche in altri locali indicati dall'Istituto per le necessità temporanee (per la durata di manifestazioni, riunioni, iniziative diverse) alle stesse modalità e condizioni di cui al presente disciplinare. Qualora il concessionario non ottemperi a detta prescrizione entro il termine indicato, l'Istituto si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'esercizio.

Art. 12 – Prezzi dei generi di consumo

Per la durata della concessione, i prezzi indicati nell'[allegato 1](#) parte integrante del presente contratto non potranno subire variazioni. La vendita di generi non compresi nell'[allegato 1](#) deve essere autorizzata dall'Istituto ed i relativi prezzi concordati con la medesima. I prezzi dei generi di consumo saranno esposti al pubblico con apposito quadro predisposto e in posizione facilmente visibile.

Art. 13 – Ulteriori obblighi

Il concessionario si obbliga a sollevare l'Istituto in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione. Il concessionario si obbliga alla notifica all' Istituto di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa. L'Istituto si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della concessione; l'Istituto si riserva, altresì, di rideterminare l'intero atto concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del concessionario. Il concessionario si obbliga all'osservanza della normativa di cui alla legge 46/90 e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2009.

Art. 14 – Elezione domicilio

Il concessionario si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nella città di Roma, presso il quale l'Istituto invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante la concessione con espresso esonero dell'Istituto da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 15 – Divieto di cessione della concessione

Il concessionario non può sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altra impresa, se non preventivamente autorizzato, con determina del Dirigente Scolastico.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intende come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Istituto salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro revocata la concessione e fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente danno.

Art. 16 – Revoca della concessione

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di mesi uno mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 17 – Penalità per inadempimento

In caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, effettuate la contestazione al concessionario e considerate le giustificazioni da esso fornite, l'Istituto potrà procedere all'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura di Euro 200,00, per la violazione di ogni singola prescrizione, fatta salva comunque la facoltà della pronuncia di decadenza. Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non corrisposte entro giorni 15 dalla richiesta con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente l' Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 24 del presente disciplinare;
- determinazione negativa dell'Amministrazione in ordine allo svolgimento del servizio.

Art. 19 – Responsabilità per danni

L'Istituto non risponde di alcun danno arrecato al concessionario per fatto derivante dall'esecuzione del servizio.

L' Istituto non si costituisce né può essere considerato depositario di provviste, mobili, oggetti e quant'altro detenuto dal concessionario nei locali per l'esecuzione del servizio rimanendo a totale carico del concessionario la custodia e la conservazione di quanto serva per l'esecuzione del servizio. Il concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi collaboratori possa derivare all'Istituto o a terzi.

Art. 20 – Spese di stipula dell’atto di concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione di cui al presente disciplinare, sono a carico del concessionario.

Art. 21 – Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie, è quello di Roma, sede legale dell’Istituto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Legale Rappresentante della Ditta “DE.VI. SRLS.”
Sig. De Vincenzo Fabio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Quercia